

dell'onorevole Bettòlo, non mi son trovato di accordo con i miei colleghi della Commissione: quindi dichiaro che voterò in favore dell'emendamento dell'onorevole Bettòlo.

Presidente. Il Governo e la Commissione non accettano l'emendamento Bettòlo.

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo doppia prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Bettòlo non è approvato.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Bettòlo all'articolo 2.

« Il materiale nautico deve essere costruito negli stabilimenti nazionali ed i relativi piani di costruzione devono essere sottoposti all'approvazione del Governo. »

Il ministro e la Commissione accettano quest'aggiunta?

Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto.

Vollaro Saverio, presidente della Commissione. L'accetto.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo secondo, modificato come segue:

« Per l'esecuzione di tale servizio dovranno essere provveduti dalla Società, con tutti i loro materiali ed attrezzi accessori, due piroscafi, ciascuno di 300 tonnellate di registro netto, dovendo compiere la traversata in tempo non maggiore di quaranta minuti.

Detti piroscafi dovranno avere le gallerie, in coverta, per 1^a e 2^a classe ed essere corrispondenti al più comodo e perfezionato sistema, in uso presso altri Stati pel trasporto dei viaggiatori, in condizioni simili a quelle della traversata dello Stretto. Uno dei due piroscafi dovrà essere di nuova costruzione, secondo i tipi e disegni che indicherà il Governo. Il secondo piroscavo, corrispondente a tutte le condizioni suddette di velocità, tonnellaggio, adattamento ed altro, non conterà più di quattro anni di vita. È concesso il termine di mesi 20 dalla presente legge per la costruzione del nuovo piroscavo, la Società essendo obbligata provvedere per tale periodo altro piroscavo adatto.

« Il materiale nautico deve essere costruito negli stabilimenti nazionali ed i relativi piani di costruzione devono essere sottoposti alla approvazione del Governo. »

Pongo a partito questo articolo così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 3. La Società dovrà altresì provvedere i rimorchiatori ed i pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci, tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carico completo, senza trasbordo delle merci in essi contenute.

« I pontoni saranno armati di binarii, e capaci, ciascuno, al trasporto riunito di sei vagoni carichi, delle categorie in circolazione sulle strade ferrate del Mediterraneo, compresi i carri-cisterne pel trasporto dei liquidi.

« I rimorchiatori o i pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti in ogni natura.

« Quando le condizioni del porto di Reggio lo permetteranno, il Governo avrà facoltà di stabilire che ai pontoni e rimorchiatori sia aggiunto un piropontone ».

L'onorevole Bettòlo propone la soppressione di questo articolo, il che equivale a votar contro.

Bettòlo. La non approvazione del mio emendamento all'articolo secondo rende inutile quello che ho presentato al terzo.

Presidente. Non vi sono dunque più emendamenti. Pongo a partito l'articolo terzo. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 4. La Società dovrà fornire ogni e qualunque materiale di terra, necessario al carico, scarico, trasbordo o manovre dei galleggianti, meno le grue e piattaforme che dovranno essere provvedute dal Governo.

« I bagagli, gruppi e valori ed i piccoli colli a grande velocità saranno trasportati su i piroscafi contemporaneamente ai viaggiatori. »

Onorevole Bettòlo, mantiene il suo emendamento all'articolo quarto?

Bettòlo. Anche l'articolo quarto era in relazione con l'articolo secondo. Quindi il mio emendamento non ha più ragione di essere.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo quarto. Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 5. Per tutto ciò che concerne il servizio, di cui si tratta, saranno pure da osservarsi, in quanto siano applicabili, il capitolato di esercizio ed il regolamento-tariffa approvati per la rete del Mediterraneo con la legge 27 aprile 1885, n. 3048. Saranno